

ALLEGATO "A" - STATUTO



Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Organizzazione di Volontariato con la denominazione

"BRIANZA SICURA ODV"

"Per un impegno comune nel contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso e al fenomeno della corruzione, per una permanente diffusione della cultura della legalità".

L'utilizzo dell'acronimo "ODV" (organizzazione di volontariato) è subordinato all'iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato e pertanto, fino all'iscrizione nel predetto Registro, la denominazione utilizzata sarà la seguente: "BRIANZA SICURA". A seguito della comunicazione dell'iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato, la denominazione utilizzata sarà "BRIANZA SICURA ODV".

A seguito della trasmigrazione dal Registro delle Organizzazioni di Volontariato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione manterrà la denominazione "BRIANZA SICURA ODV", in quanto le organizzazioni di volontariato rientrano in una delle sezioni previste dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Oggetto sociale

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o

più attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Le attività di interesse generale dell'Associazione potranno svolgersi anche a favore dei Comuni.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere iniziative, progetti e proposte che coinvolgano i cittadini, il mondo della scuola, le forze sociali e produttive del territorio, utili a costruire e rafforzare quella base diffusa di consapevolezza, responsabilità e coscienza civile, che costituisce il più favorevole terreno per una cultura della legalità e la migliore garanzia per prevenire e contrastare la criminalità organizzata e il fenomeno della corruzione.

L'Associazione rivolge la sua attività in via prioritaria verso le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi, che costituiscono norme inderogabili per l'associazione:

- a. Divieto di svolgere attività non previste dallo Statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a queste ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- b. Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- c. Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

- d. Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;
- e. Obbligo di redigere il Bilancio di esercizio e la Relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il Bilancio sociale;
- f. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. In caso di associati enti il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.
- g. Intrasmisibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;
- h. Diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali;
- i. Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore;

- j. Competenze dell'assemblea stabilite dall' articolo 25 del Codice del Terzo settore;
- k. Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo settore. Scelta degli amministratori tra le persone fisiche associate. Gratuità delle cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione dei componenti l'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile;
- l. Rispetto del numero minimo di associati previsto dall'articolo 32 del Codice del Terzo settore e obbligo di integrazione del numero minimo di associati entro un anno, in caso di riduzione;
- m. Rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'articolo 33, comma 1 del Codice del Terzo settore ("Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari");
- n. Richiesta del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata.

Scopi e finalità

Lo scopo dell'Associazione si sostanzia nei seguenti punti, offerti in via prioritaria ai Comuni aderenti:

- 1) Promuovere a tutti i livelli la cultura della legalità e il contrasto a tutte le mafie attraverso iniziative di formazione permanente e scambio di esperienze tra i cittadini, le imprese e le istituzioni pubbliche;
- 2) Sviluppare un percorso intercomunale condiviso di iniziative volte alla costante sensibilizzazione di cittadini, amministratori pubblici, scuole, associazioni e operatori economici territoriali per costruire e rafforzare una base diffusa di consapevolezza, responsabilità e coscienza civile che costituisce il più favorevole terreno per la diffusione della legalità e di una cultura del rispetto delle norme.
- 3) Attivarsi nelle varie forme possibili nell'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e alle diverse forme di illegalità.
- 4) Mettere in rete le iniziative locali per favorire la conoscenza di buone pratiche di convivenza civica contribuendo alla loro diffusione e a una piena informazione dei cittadini.
- 5) Diffondere la trasparenza degli atti amministrativi e delle decisioni politiche a tutti i livelli, come strumento di partecipazione democratica e controllo civico.

L'Associazione elabora il "Manifesto di Brianza Sicura", che viene sottoscritto dalle amministrazioni comunali aderenti.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività delle cariche associative e riconosce, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Le Attività di interesse generale

L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- Promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli;
- Educazione, istruzione, formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- A. Diffondere la conoscenza della legalità;
- B. Promuovere attività di formazione atte alla conoscenza, alla sensibilizzazione e alla valorizzazione dei principi di cui alla Carta dei valori del presente Statuto, sopra descritti, avvalendosi della collaborazione di esperti nei diversi settori d'interesse, con la possibilità di assegnare borse di studio;

C. Realizzare interventi concreti, in accordo con le istituzioni pubbliche, rivolti a colmare le carenze dell'ente pubblico in tema di diffusione della cultura della legalità;

D. Recuperare gli immobili pubblici inutilizzati o sottratti alla criminalità organizzata, al fine di una loro riqualificazione culturale e sociale, a vantaggio dell'intera comunità;

E. Raccogliere le istanze dei cittadini e delle imprese al fine di portarle all'interno delle istituzioni politiche, sensibilizzando, con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo di informazione, l'opinione pubblica e gli organi pubblici nazionali, regionali e locali, diventando interlocutori diretti nei rapporti con gli organi politici e quindi parte attiva nella soluzione delle problematiche sociali;

F. Promuovere dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, eventi, pubblicazioni, concorsi e quant'altro si renda necessario al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali;

G. Promuovere e pubblicare testi, articoli, siti internet sui temi della legalità;

H. Promuovere convenzioni con strutture di servizi esterni o professionisti per portare aiuto concreto ai cittadini vittime di azioni corruttive.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e collaborare con enti pubblici e privati.

L'Associazione compie ogni atto che, in armonia con l'interesse generale perseguito, valga al conseguimento dei fini associativi.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 3 - Le attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. L'Associazione potrà effettuare le attività sopra indicate anche a favore di terzi. Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, si propone, inoltre, di compiere tutte quelle operazioni ritenute necessarie alla realizzazione dei propri scopi istituzionali, nonché assumere ogni altra iniziativa utile diretta alla realizzazione dei predetti scopi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti,

nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto.

Art. 5 - Sede

L'Associazione ha sede legale a Desio (MB), Via Prati 52.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie.

la variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Art. 6 - Durata

la durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Art. 7 - Associati

l'adesione all' Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione si costituisce con un numero minimo di sette persone fisiche, così come stabilito dal comma 1 dell'articolo 32 del Codice del Terzo settore.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dal comma 1 dell'articolo 32 del Codice del Terzo settore, esso dovrà essere integrato entro un anno.

Definizione di associato

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il loro raggiungimento, secondo le capacità personali e hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione, di rispettare i Regolamenti interni e il Codice etico.

L'aspirante associato dovrà inoltre presentare una autocertificazione di assenza di procedure legate ai reati indicati in apposito Regolamento. La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC / sito web, indirizzo mail). In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la potestà genitoriale.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

È prevista la nomina, da parte dell'Assemblea, della categoria degli Associati Onorari, ossia coloro che contribuiscono o hanno contribuito al raggiungimento degli scopi sociali. Gli Associati Onorari sono esclusi dal versamento della quota.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile.

L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni dei propri dati.

Criteri di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro trenta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di trenta giorni, la domanda si intende accolta e il nominativo dell'associato viene annotato nel Libro degli Associati.

All'atto di presentazione della domanda di ammissione gli aspiranti associati devono versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la quota verrà restituita.

L'Organo di Amministrazione deve, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.

Disciplina del rapporto associativo

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le quote associative non sono trasmissibili.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati e del Codice etico, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi.

Diritto di voto

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. In caso di socio minore di età, il voto dovrà essere esercitato dall'esercente la potestà genitoriale.

Ogni associato ha un voto. Vighe il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, compreso l'associato. Qualora l'associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati, compreso l'associato. Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell'articolo 2372 c.c.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli Associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il Libro delle adunanze

e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 28 febbraio di ogni anno. Decorso due mesi dalla scadenza indicata, l'Organo di Amministrazione provvederà all'invio di una comunicazione scritta all'associato moroso, invitandolo a provvedere al versamento della quota. Il mancato versamento della quota associativa decorso un mese dalla predetta comunicazione e comunque a partire dal primo luglio di ogni anno, viene equiparato ad un recesso.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- recesso;
- decesso;
- esclusione.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi prevalentemente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Organo di Amministrazione ed effettivamente sostenute.

Fatta eccezione per il caso di mancato versamento della quota come sopra disciplinato, il recesso deve essere comunicato per iscritto entro i tre mesi precedenti la fine dell'anno all'Organo di Amministrazione ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso pervenuta dopo tale termine non esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.

La esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti:

- a. per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- b. per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri;
- c. per atti in contrasto con i principi enunciati nel Codice etico;
- d. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei Regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione;
- e. per sentenze definitive di condanna per reati di cui all'apposito Regolamento.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno

successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione.

Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Sospensione della qualifica di associato

In caso di procedimenti giudiziari per reati stabiliti da apposito Regolamento, l'associato viene sospeso.

Art. 8 - I volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati detta "Coordinamento";
- il Presidente;
- l'Organo di Amministrazione, detto "Direttivo";
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) sovranità dell'assemblea degli associati;

b) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Si fa presente che i componenti dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione non percepiscono compensi.

Art. 10 - L'Assemblea degli Associati detta "Coordinamento"

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente,

tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli Associati.

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente esecutive. Nell'apposito verbale dovrà risultare anche una sintesi del dibattito.

Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- la nomina del Presidente;

- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, quando previsto;
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quando previsto;
- l'approvazione del bilancio preventivo;
- l'approvazione del Bilancio di fine esercizio, della Relazione di missione e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del Bilancio sociale;
- l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l'approvazione del Manifesto di Brianza Sicura;
- l'approvazione del Codice etico;
- la nomina degli Associati Onorari;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- la nomina dei componenti dei Gruppi di Lavoro stabilendone funzioni e compiti;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso da parte del soggetto escluso;
- sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi titolo a parteciparvi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è presa a maggioranza di voti.

Lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 - l'Organo di Amministrazione detto "Direttivo"

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, composto da cinque membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto, ovvero indicati, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza). Sulla base della particolare tipologia di attività dell'Associazione e delle responsabilità, anche di tipo civile e penale, che ne

conseguono per chi la rappresenta, i soci minori di età sono esclusi dal diritto di eleggibilità negli organismi dirigenti.

Ai membri dell'Organo di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Organo di Amministrazione dura in carica per quattro esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Riunioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cura del Presidente almeno otto giorni prima della riunione.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Attività dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
- nomina il Segretario e il Tesoriere;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- predispone per l'assemblea il programma annuale di attività;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;
- determina l'importo annuale della quota associativa;
- determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;

- adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione dei soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predispone il Bilancio preventivo, il Bilancio di esercizio, la Relazione di missione e il Bilancio sociale ove necessario;
- predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione e il Codice etico, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi;
- cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- decreta la concessione dell'uso del logo;
- delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione.

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti nuovi amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori.

Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Organo.

Conflitto di interessi degli amministratori

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del c.c.

Art. 12 - Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Fatta eccezione per la nomina nell'atto costitutivo, il Presidente è eletto dall'assemblea.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Organo di Amministrazione può delegare uno o più amministratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti con poteri decisionali e rappresentativi, nel rispetto dell'art. 2381 quarto comma c.c.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili. I compiti del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Art. 13 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea ove occorranzo le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore.

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare anche il controllo contabile qualora almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della revisione legale dei conti, ove occorranzo le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri, almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di Statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 15 - Responsabilità

I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di Controllo e i componenti dell'Organo di Revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39.

Art. 16 - Denuncia al Tribunale e ai componenti dell'Organo di Controllo

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo settore, almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della

revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'associazione raggiunga un numero di associati superiore a cinquecento, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Associazione, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Art. 17 - Coordinamento delle Amministrazioni pubbliche aderenti al Manifesto di Brianza Sicura

L'Associazione istituisce il Coordinamento delle Amministrazioni pubbliche aderenti nel quale iscrivere le Amministrazioni pubbliche che hanno aderito al "Manifesto di Brianza Sicura" approvandolo in Consiglio Comunale e sostengono l'Associazione con il versamento annuo di una erogazione liberale e pertanto contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Ogni Amministrazione pubblica aderente nomina un suo rappresentante ufficiale, che partecipa alle assemblee con funzione propositiva e consultiva.

In particolare le Amministrazioni pubbliche aderenti hanno diritto in via prioritaria a:

- presentare all'assemblea progetti di educazione alla legalità, incontri, conferenze, indagini conoscitive e altre iniziative da realizzare nel loro territorio con la collaborazione dell'Associazione;

- richiedere la presenza dell'Associazione ad eventi da loro organizzati e legati all'educazione alla legalità, al contrasto delle mafie e della corruzione;
- accedere ad iniziative proposte dall'Associazione per la formazione permanente dei dipendenti pubblici sui temi della legalità, della trasparenza e della lotta alla corruzione ed a progetti di scambio di buone pratiche tra Amministrazioni;
- ospitare a turno in una sala pubblica le riunioni del coordinamento;
- pubblicizzare le iniziative di cui sopra sul sito istituzionale dell'Associazione;
- pubblicare il logo dell'Associazione sul loro sito istituzionale.

Art. 18 - Comitato scientifico/culturale dei sostenitori

L'Associazione può istituire un Comitato scientifico/culturale dei sostenitori, nel quale iscrivere coloro che (persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni) contribuiscono con il proprio sostegno al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e allo sviluppo culturale, morale e materiale della stessa, erogando contribuzioni volontarie straordinarie e/o partecipando alle attività divulgative e culturali, a sostegno dell'attività svolta o di progetti specifici.

Fanno parte del Comitato scientifico/culturale dei sostenitori anche soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni) che si siano distinti per meriti particolari a favore dell'Associazione, contribuendo in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'Associazione o alla realizzazione di un progetto.

I sostenitori sono nominati dall'Organo di Amministrazione e i dati identificativi sono riportati in un apposito Albo tenuto a cura dell'organo stesso.

La gestione e la funzionalità del Comitato vengono decise dall' Organo di Amministrazione in apposito Regolamento.

L'Organo di Amministrazione può invitare i sostenitori a partecipare alle proprie riunioni oppure alle assemblee degli associati, sia in rappresentanza del Comitato stesso sia singolarmente. I sostenitori, sia singolarmente sia in rappresentanza del Comitato, hanno funzione consultiva ed esprimono proposte e pareri sulle attività, sui progetti dell'Associazione e sull'utilizzo delle risorse.

Art. 19 - Risorse economiche e Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla

legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 21 - Risorse

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, libere e gratuite dei propri associati.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 33 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 22 - Comunicazione e sito web

L'Associazione è dotata di un sito ufficiale che ospita e aggiorna sulle principali iniziative e dà informazioni inerenti al progetto, secondo il principio di massima trasparenza delle informazioni. Il responsabile legale del sito è il presidente pro tempore.

Art. 23 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati, ovvero tra associati e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea degli associati. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 24 - Bilancio di esercizio e Relazione di missione

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Organo di Amministrazione predispone il Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il Bilancio di esercizio e la Relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il Bilancio di esercizio e la Relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati, e sono comunque disponibili in formato informatico su richiesta degli associati.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Per quanto non stabilito, si applica l'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Art. 25 - Bilancio sociale

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto

secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'Associazione, in caso di superamento dei limiti indicati nel secondo comma dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della eventuale rete associativa di appartenenza, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Si fa presente che componenti dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione non percepiscono compensi.

Art. 26 - Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (Bilancio e Relazione di missione), 14 (Bilancio sociale) e 17, comma 1 (Registro dei volontari) del Codice del Terzo settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare libri sociali, secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art. 27 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno venticinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Art. 28 - Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 29- Trasformazione, fusione e scissione

In caso di trasformazione, fusione e scissione, si applica l'articolo 42 bis del c.c., inserito dall'articolo 98 del Codice del Terzo settore.

Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati.

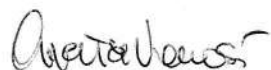
Art. 30 - Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Letto e approvato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria dei Soci

Desio, 06/10/2022

**La Segretaria
Orietta Vanosi**



**Il Presidente
Roberto Beretta**

